

Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
Finalità, oggetto e definizioni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Umbria, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)), concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale nonché allo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e

alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminali.

Capo II

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 3

(Accordi con enti pubblici)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche prevedendo contributi, per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminali di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 4

(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale). Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio regionale.

2. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, la Regione può anche concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

Art. 5

(Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

1. La Regione promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti

pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. Il Consiglio regionale concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

3. La Regione può aderire a reti e associazioni nazionali promosse da enti locali e da associazioni operanti nel settore della lotta al crimine organizzato e mafioso al fine di mettere in campo, nell'ambito delle competenze regionali, le migliori pratiche di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Attività del Comitato tecnico-scientifico
nella lotta al crimine organizzato e mafioso)

1. Ai fini della presente legge, la Regione si

avvale del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 11 della l.r. 13/2008, per munirsi della strumentazione normativa e tecnica più avanzata e già attuata in altre realtà tradizionalmente infiltrate dalla criminalità organizzata.

2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 monitora il fenomeno del crimine organizzato e mafioso, con particolare riguardo al settore degli appalti e dell'economia; elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto dello stesso nonché volte all'aggiornamento degli strumenti normativi e tecnici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, tenendo conto delle migliori pratiche applicate nelle regioni tradizionalmente infiltrate, collaborando altresì con le competenti Commissioni di inchiesta o speciali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto della Regione Umbria, ove costituite.

Art. 7

(Ruolo della polizia locale.
Interventi formativi)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 1/2005, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della

presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 1/2005.

3. La Regione promuove e/o organizza corsi di formazione per l'acquisizione al suo interno e negli enti locali di competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

Capo III Interventi di prevenzione terziaria e disposizioni generali

Art. 8 (Politiche a sostegno delle vittime)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 9 (Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale)

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale promuovono le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.

2. La struttura regionale competente della Giunta

regionale per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) consulta le associazioni di cui all'articolo 4 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche.

3. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale determina con proprio regolamento le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4, comma 2, e 5.

Art. 10

(Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata)

1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, può adottare, con proprio atto, misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società

regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.

2. Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. Sono considerate vittime dei reati di cui al comma 1, le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale purché il fatto delittuoso sia stato tempestivamente denunciato e riscontrato in sede giudiziale.

4. Sono comunque esclusi dalle misure di cui al comma 1 le imprese, i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, commesso con l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Art. 11
(Costituzione di parte civile della Regione)

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.
2. La Regione non può farsi assistere da avvocati che nel contempo assistano imputati di crimini organizzati e dei reati ad essi collegati.

Art. 12
(Centro di documentazione)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, d'intesa fra loro, costituiscono un portale telematico di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

Capo IV
Integrazione della l.r. 13/2008

Art. 13
(Integrazione all'articolo 11 della legge regionale
14 ottobre 2008, n. 13)

1. All'articolo 11 della l.r. 13/2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del

crimine organizzato e mafioso.”.

Capo V
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 14
(Norma di prima applicazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

c) i dati statistici sui fenomeni di illegalità collegati al crimine organizzato e mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati sul territorio regionale.

Art. 16

(Decorrenza dell'esercizio dei compiti del Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 della l.r. 13/2008 esercita i compiti attribuiti ai sensi della presente legge a far data dallo scioglimento della Commissione d'inchiesta istituita con deliberazione del Consiglio regionale 14 settembre 2010, n. 17 (Istituzione di una Commissione d'inchiesta su: Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata – Adempimenti di spettanza del Consiglio regionale – Art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento interno). Qualora la commissione non venga prorogata o ricostituita sarà cura del Servizio competente del Consiglio regionale dare comunicazione al Comitato dell'avvenuto scioglimento della Commissione d'inchiesta.

Art. 17

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2013 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente

legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Data a Perugia, 19 ottobre 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa popolare, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 febbraio 2012, atto consiliare n. 874 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari” il 29 maggio 2012;
- iscritto, ai sensi dell’art. 36, comma 3 dello Statuto regionale, all’ordine del giorno dei lavori della seduta del Consiglio regionale del 18 settembre 2012;
- rinviato all’esame della I Commissione consiliare permanente con decisione assunta dal Consiglio regionale in data 18 settembre 2012, ai sensi dell’art. 60 del proprio regolamento interno;
- licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 26 settembre 2012, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Dottorini per la maggioranza e dal consigliere Monni per la minoranza (Atto n. 874/BIS);
la I Commissione consiliare permanente ha modificato il titolo della legge come segue: “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12”;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2012, deliberazione n. 179.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Risorsa Umbria. Federalismo,
risorse finanziarie, umane e strumentali

Servizio Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 19 ottobre 2012, n. 16

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

- La legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, recante “Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)”, è pubblicata nel B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47.

Note all’art. 1:

- Per la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, si veda la nota al titolo della legge.
- La legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, recante “Disciplina in materia di polizia locale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6.

Note all’art. 4, comma 1:

- La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante “Disciplina del volontariato”, è pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 1994, n. 23.

- La legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante “Norme sull'associazionismo di promozione sociale”, è pubblicata nel B.U.R. 24 novembre 2004, n. 50.

Note all'art. 6:

- Per il testo vigente dell'art 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, si veda la nota all'art. 13.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R 5 gennaio 2010, n. 1).
Il testo degli artt. 54 e 55 è il seguente:

«Art. 54
Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 55
Commissioni speciali.

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.».

Nota all'art. 7, commi 1 e 2:

- Per la legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 10, commi 2, 3 e 4:

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100.
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice penale:

«416-bis.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonimi all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

- Il decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa” (pubblicato nella G.U. 13 maggio 1991, n. 110), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12 luglio 1991, n. 162) ed è stato modificato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34 (in S.O. alla G.U. 11 marzo 2003, n. 58).

Si riporta il testo dell'art 7:

«7.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

Nota all'art. 13:

- Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (si veda la

nota al titolo della legge), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11

Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità.

1. La Regione istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica cinque anni.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato è composto da tre membri scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità.

3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) predisporre una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali;

b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonché nell'ambito dei lavori della Conferenza di cui all'articolo 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza;

d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 2.

3 bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso.».

Note all'art. 16:

- Per il testo vigente dell'art 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, si veda la nota all'art. 13.
- La deliberazione del Consiglio regionale 14 settembre 2010, n. 17, recante “Istituzione di una Commissione d'inchiesta su: “Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata” - Adempimenti di spettanza del Consiglio regionale - Art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento interno”, è pubblicata nel B.U.R. 29 settembre 2010, n. 46.

Nota all'art. 17:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8) e 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15).

Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».